

Verwaltung und Verwertung handelt, sondern um Kosten, die infolge der Konkursöffnung und der dadurch notwendig gewordenen Inventarisierung der Aktivmasse (Art. 221 SchKG) entstanden sind, weshalb sie zu den allgemeinen Massekosten geschlagen werden müssen (JAEGER, Note 1 zu Art. 262 SchKG). Aus der bei den Akten liegenden Gebühren- und Auslagenrechnung geht hervor, dass das Amt für die Inventaraufnahme insgesamt 523 Fr. berechnet hat, nämlich 13 mal 20 Fr. Gebühren für 13 Tage Inventarisierung plus 13 mal 10 Fr. Auslagen plus 120 Fr. (Rechnung Bäker für Mithilfe bei der Inventur) plus 7 Fr. (Aufstellung des Inventars) plus 6 Fr. (Grundbuchauszug). Von diesen 523 Fr. hat die Vorinstanz einen Betrag von 154 Fr. gestrichen, freilich ohne den Grund hierfür anzugeben, sodass also noch 369 Fr. verbleiben, die in die allgemeinen Massekosten einzustellen sind. Ob diese Inventarisationskosten überzetzt seien, braucht heute nicht geprüft zu werden...

#### 4. Estratto della sentenza 26 aprile 1920 nella causa Huber.

Non è ammissibile una domanda di proroga per interessi a scadenze posteriori al 31 dicembre 1919. Art. 1° ordinanza 5 gennaio 1917 e art. 4 e 5 ordinanza 2 novembre 1915.

Il Dr Huber in Wallenstadt, proprietario dell'albergo Villa Carmen in Lugano, aveva chiesto una proroga a fine 1923, tra altro, per interessi maturandi negli anni 1920-1922.

La Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale respinse questa domanda per i motivi seguenti :

L'art. 1° dell'ordinanza 5 gennaio 1917, che modifica l'art 4 dell'ordinanza del 2 novembre 1915, limita l'ammissibilità di una proroga per capitali al 31 dicembre

1919. Se ciò vale per i capitali, deve, con maggior ragione, valere per i loro interessi. Stabilendo nel 1917 questi limiti, il Consiglio federale riteneva evidentemente che entro la fine del 1919 le condizioni economiche create dalla guerra si sarebbero talmente migliorate da non più giustificare la protezione speciale concessa agli albergatori coi decreti del 2 novembre 1915 e 5 gennaio 1917. È possibile che questa ipotesi non si sia pienamente avverata : ma non spetta al giudice il deciderne. È principio di diritto, che il giudice non può indagare sulla fondatezza o l'opportunità delle ragioni che indussero il legislatore a dettare un disposto di legge.

#### 5. Estratto della sentenza 26 aprile 1920 nella causa Nacke.

Domanda di proroga a sensi delle ordinanze 2 nov. 1915 e 5 gennaio 1917 interposta dopo la conclusione della pace fra le potenze maggiori. Sua ammissibilità. È proponibile anche per capitali ed interessi scaduti dopo la cessazione delle ostilità, ma prima del 31 dicembre 1919. Estremi del disposto dell'art. 1, cif. 1 e 2 dell'ordinanza del 2 nov. 1915.

Con istanza 25 ottobre 1918 Carlo Nacke, proprietario della Pensione Graf in Minusio, chiedeva una proroga :

1° di sei mesi a datare dalla fine ottobre 1918 per un pagamento di 420 fr. scaduto il 7 luglio 1917 in favore di Guglielmo Graf in Zurigo su un prestito ipotecario di 18,000 fr. ;

2° di un anno, dalla data delle scadenze, per

a) 775 fr., interessi scaduti il 30 giugno 1918, creditrice ipotecaria la Banca dello Stato del Cantone Ticino, sul capitale di 14,000 fr. ;

b) 319 fr. 50, interessi scaduti il 30 giugno 1918, creditrice la Banca Svizzera-Americana in Locarno, sul capitale di 9650 fr.

Respinta in sede cantonale. l'istanza fu accolta dal

Tribunale federale con sentenza del 26 febbraio 1919. Nei motivi di questo giudizio il Tribunale federale constatò che si verificano a favore del debitore le condizioni generali di proroga previste dall'art. 1° cif. 1 e 2 dell'ordinanza federale del 2 novembre 1915. Vi si fa rilevare inoltre che, in base ad un bilancio a fine giugno 1918 rimasto incontestato, il debitore non può ritenersi oberato, poichè possiede un attivo di 7000 a 9000 fr. Esser quindi da presumere che a guerra finita il debitore sarà in istato di far fronte ai suoi impegni.

Con nuova istanza del 15 gennaio 1920 Nacke ha chiesto che in base alle ordinanze federali 2 novembre 1915 e 27 ottobre 1917 gli fosse accordato :

1° una proroga di due anni dalla data della scadenza per il pagamento dei seguenti interessi dipendenti da capitali garantiti da pegno :

a) 319 fr. 50, scaduti il 30 giugno 1918 sul capitale ipotecario di 9650 fr. a favore della Banca Svizzera-Americana in Locarno ;

b) 530 fr. 75, scaduti il 30 giugno 1919 verso la medesima creditrice ;

c) 923 fr. 80, scaduti il 30 giugno 1919 sul capitale di 14,000 fr. a favore della Banca dello Stato del Cantone Ticino ;

d) 720 fr. 10, scaduti il 30 giugno 1919 sul capitale di 16,000 fr. a favore di Guglielmo Graf in Zurigo.

2° Una proroga a fine dicembre 1922 per la restituzione dei capitali ipotecari :

a) di 9650 fr. a favore della Banca Svizzera-Americana ;

b) di 14,000 fr. a favore della Banca dello Stato.

Con sentenza del 12 febbraio 1920, l'istanza cantonale respinse la domanda adducendo in sostanza : La proroga ottenuta dal debitore con sentenza del Tribunale federale del 26 febbraio 1919 è trascorsa infruttuosamente ; il debitore non ha pagato un centesimo. Non eseguendo i pagamenti già statigli prorogati, il debitore ha dimostrato di non poter adempiere ai suoi impegni. In queste

condizioni l'istanza dev'essere respinta come contraria alla lettera ad allo spirito dell'ordinanza 2 novembre 1915 (art. 3 e 15).

*Considerando in diritto :*

1° (Inapplicabilità dell'ordinanza del 27 ottobre 1917.)

2° La questione di sapere, se l'ordinanza del 2 novembre 1915 possa trovare applicazione nel caso in esame, può essere discussa : ma motivi prevalenti militano per l'affermativa.

Vero si è che il debitore, che domanda la proroga a sensi di quest'ordinanza, deve giustificare che l'impossibilità nella quale si trova di adempiere ai suoi impegni deriva dagli avvenimenti di guerra e che « a guerra finita » sarà presumibilmente in istato di pagare integralmente le somme per le quali la proroga gli è stata accordata (art. 1° cif. 1 e 2 dell'ordinanza) : donde si potrebbe concludere che ove si tratti, come nella fattispecie, di scadenze intervenute dopo la guerra (30 giugno 1919), l'ordinanza non possa essere applicata, poichè appunto « a guerra finita » il debitore dovrebbe trovarsi in istato di adempiere i suoi impegni. Ma chiedesi quale sia stato il vero intento del legislatore parlando di « guerra finita » ; in altri termini, se esso abbia realmente voluto escludere la proroga per gli interessi scaduti dopo la cessazione delle ostilità. L'ordinanza del 2 novembre 1915 non offre elementi di interpretazione a questo riguardo ; indizi sulla volontà del legislatore possono invece dedursi dall'ordinanza complementare del 5 gennaio 1917. L'art. 1° infatti dispone che la proroga può essere chiesta per la restituzione dei capitali, « il cui termine sia scaduto o scada fra il 1° gennaio 1917 e il 31 dicembre 1919 ». Da questo disposto è lecito arguire che il legislatore riteneva che le conseguenze degli avvenimenti di guerra, le quali lo avevano indotto a prendere delle misure speciali per proteggere l'industria degli alberghi, dovessero perdurare almeno fino alla fine del 1919 : in altri termini,

il legislatore supponeva che, non ostante la cessazione delle ostilità, che potesse per avventura sopravvenire, la guerra non dovesse ritenersi « finita » agli effetti della ordinanza in questione prima del 31 dicembre 1919. Vero si è che l'art. 1° dell' ordinanza del 5 gennaio 1917 non parla che della proroga per la restituzione dei capitali ; ma è fuori di dubbio che essa debba estendersi anche agli interessi scaduti nell'intervallo, perchè le stesse ragioni che militano in favore della proroga dei pagamenti del capitale, militano in favore di una dilazione del versamento degli interessi.

E neanche può essere di ostacolo alla ricevibilità della domanda la circostanza, che essa fu interposta posteriormente all'epoca in cui, fra le potenze maggiori, le ostilità erano chiuse e la pace è intervenuta. E fuori di dubbio che le difficoltà economiche eccezionali, di cui l'industria degli alberghi ebbe a patire durante la guerra, perdurarono oltre la stagione estiva del 1919. Ove poi si consideri che la proroga degli interessi scaduti a fine giugno 1919 avrebbe potuto esser chiesta nel 1918 o al principio del 1919 (dunque prima della conclusione della pace), non si ravvede ragione alcuna per dichiarare irricevibile una domanda per il solo motivo che il debitore aspettò, per introdurla, che gli interessi da prorogarsi fossero scaduti.

Per quanto ha traito alle altre condizioni di ammissione della proroga giova osservare :

Che l'impossibilità, nella quale il debitore si trova di adempiere i suoi impegni sia dovuta agli avvenimenti di guerra, è già stato constatato dal Tribunale federale nella sentenza precitata del 26 febbraio 1919 e non è, del resto, contestato. Il fatto, che Nacke non ebbe a pagare gli interessi scaduti nel 1918 entro i termini prorogati, non costituisce prova assoluta che esso sia definitivamente insolvente (art. 1° cif. 2 ordinanza 2 novembre 1915). Sta in fatto che il suo bilancio, a fine giugno 1918, era attivo per 7000 a 9000 fr., somma che può ritenersi ragguardevole data la poca importanza della sua azienda. D'altro canto,

a prescindere dagli interessi scaduti nel frattempo, non risulta dagli atti che la sua posizione siasi dal febbraio 1919 talmente peggiorata da renderlo definitivamente oberato. Giova inoltre rilevare che Nacke, malgrado le persistenti difficoltà dei tempi, ha potuto pagare, nell'intervallo, tutto il debito suo verso la Banca dello Stato per gli interessi scaduti a giugno 1918 e gran parte di quelli dovuti a Guglielmo Graf.

3° . . . . .

Gli interessi scaduti il 30 giugno 1919 a favore di Guglielmo Graf e della Banca dello Stato possono senz'alcun dubbio essere prorogati al 30 giugno 1921 (art. 5 dell'ordinanza 5 novembre 1915). Invece gli interessi di 580 fr. 75 a favore della Banca Svizzera-Americana non possono essere prorogati al di là del 31 dicembre 1920, poichè l'interesse scaduto il 30 giugno 1918 è tuttora insoluto.

Gli interessi sugli interessi prorogati saranno da pagarsi al 5% in conformità dell' art. 10 al. 1 e 2 ordinanza 2 novembre 1915.

#### *La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :*

Il ricorso è ammesso e la domanda di proroga del 15 gennaio 1920 accolta nel senso ecc.

#### **6. Sentenza 8 maggio 1920 nella causa Siebenmann.**

L'azione di constatazione dell'inesistenza del debito prevista dall'art. 83 al. 2 LEF sospende il decorso del termine per chiedere la dichiarazione del fallimento, non quello dell'art. 88 al. 2 LEF per chiedere il pignoramento. Onde prevenire la perenzione della domanda di dichiarazione del fallimento il creditore non è tenuto a domandare l'allestimento dell'inventario secondo gli art.83 e 162 LEF.

A. — Il 3 novembre 1916 Marta Siebenmann promuoveva esecuzione in via di pignoramento o di concorso contro